

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2913

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BIRINDELLI, NICCOLAI GIUSEPPE, CARADONNA, RAUTI,  
SACCUCCI**

*Presentata il 16 aprile 1974*

**Modifiche alle norme per la concessione della medaglia  
mauriziana agli ufficiali e sottufficiali delle forze armate**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La « medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare », già istituita con la denominazione di « medaglia mauriziana al merito militare di dieci lustri » con le regie magistrali patenti in data 19 luglio 1839, venne disciplinata con testo unico approvato con regio decreto 21 dicembre 1924 e regolata per taluni aspetti concernenti la sua natura ed il suo conferimento da successive disposizioni contenute nel regio decreto 26 dicembre 1931, nella legge 7 maggio 1954 (che ne modificò, come sopra specificato, la denominazione) e nella ultima legge 8 novembre 1956, n. 1327 che prevede, fra l'altro, la sua concessione, oltre che agli ufficiali, anche ai sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, del corpo della guardia di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza.

A prescindere dalle norme che stabiliscono le modalità per il riconoscimento di tale distinzione e la sua forma, si precisa, ai fini che qui interessano, che la medaglia mauriziana può essere concessa al personale indicato che abbia compiuto cinquanta anni di servizio militare computando, ai fini del raggiungi-

mento di tale periodo, in aggiunta al servizio effettivamente prestato, i seguenti benefici:

- a) campagne di guerra;
- b) servizio su navi armate od in riserva nella misura di un quarto del totale;
- c) servizio aeronavigante effettivo di pilotaggio per gli appartenenti al ruolo navigante dell'aeronautica nella misura della metà della sua durata;
- d) servizio effettivo di pilotaggio per i piloti e piloti osservatori dell'esercito e della marina e per gli ufficiali naviganti dei dirigibili ed aerostati dell'aeronautica per la metà del totale;
- e) comando di reparto per gli ufficiali dell'esercito per il 25 per cento del totale;
- f) corsi universitari per gli ufficiali per i quali è richiesto il possesso della laurea ai fini della nomina e corso superiore di teologia per i cappellani militari;
- g) servizio effettivo prestato da richiamato o trattenuto.

La elencazione di cui sopra mostra già, ad un primo sommario esame una difformità di indirizzo che può derivare soltanto (al-

meno, nel caso attuale, si deve presumere) da una legislazione episodica e successiva che si è limitata a regolare talune posizioni senza riconsiderare e rivedere il quadro generale del problema.

Ma, a prescindere da un tale aspetto, sul quale però dettagliatamente si potrà tornare in seguito, occorre preventivamente esaminare la situazione creatasi, in merito alla concessione della onorificenza di cui trattasi, in seguito alla regolamentazione che ha condizionato non solo lo sviluppo delle carriere militari, ma la stessa permanenza del personale militare nei ruoli del servizio permanente.

In realtà, per quanto concerne gli ufficiali, il sistema di avanzamento cosiddetto normalizzato che ha provocato una drastica diminuzione delle promozioni ai gradi più elevati e la conseguente interruzione dei rapporti di impiego ad età relativamente giovane per la esistenza di limiti di età notoriamente ridotti, ha avuto, oltre agli altri gravissimi, anche il collaterale effetto di impedire ad un gran numero di ufficiali il raggiungimento di quei dieci lustri di servizio che danno diritto alla medaglia mauriziana.

È appena il caso poi di accennare che, per quanto concerne i sottufficiali, la estensione prevista dalla legge 8 novembre 1956, n. 1327, si è risolta in una quasi platonica dimostrazione di stima in quanto i limiti di età di detto personale sono talmente bassi che pure partendo dal 17° anno di età (alla quale data, peraltro, molti hanno già compiuto anni di servizio) soltanto pochissimi, per particolari situazioni, possono aspirare al riconoscimento di cui trattasi.

In definitiva la medaglia mauriziana, oggi, ed ancora più in avvenire, è e sarà appannaggio soltanto di quegli ufficiali che certo con notevoli meriti (ma non maggiori, in linea generale, di quelli acquisiti da tanti altri fedeli servitori della Patria) hanno potuto o potranno raggiungere le vette della carriera.

Una tale situazione è stata messa in evidenza (sia pure sotto aspetti diversi) dalla proposta di legge n. 1816 presentata alla Camera dei deputati dall'onorevole de Meo in data 8 marzo 1973 nella quale peraltro, si perviene a conclusioni incomplete e, appunto per questo inique, proponendo la modifica della legislazione vigente al fine di consentire il computo, per la metà (anziché per il 25 per cento com'è oggi) del comando di reparto compiuto da ufficiali e sottufficiali dell'esercito.

A prescindere dalla considerazione che la funzione di comando di reparto può rientrare tra i compiti dei sottufficiali in maniera del tutto limitata od occasionale (e lo dimostra anche la circostanza che la lettera *b*, dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1956, prevede una tale agevolazione soltanto per gli ufficiali dell'esercito), si deve rilevare che la modifica proposta ignora completamente la posizione del personale della marina militare per il quale, come già in precedenza indicato, il periodo d'imbarco è valido soltanto per il 25 per cento.

Si verrebbe quindi ad avere, secondo la proposta dell'onorevole de Meo una situazione iniqua per l'evidente disparità di trattamento riservata alla marina nei confronti dell'esercito confermando o avvalorando l'ingiustizia già esistente rispetto al personale della aeronautica per il quale, il servizio di volo, senza che esista una specifica ragione di preferenza, vale il doppio di quello prestato su navi armate od in riserva.

In definitiva, riconosciuta l'esigenza di ampliare i limiti oggi previsti per la concessione della medaglia mauriziana, ritenuto inoltre che esistono disparità di trattamento del tutto ingiustificate rispetto alle legittime aspettative di una rilevante categoria di personale, la presente proposta è intesa a consentire che il periodo di imbarco sia valutato nella misura del 50 per cento ai fini del raggiungimento dei dieci lustri di servizio militare.

Una tale proposta rimedierebbe certamente alla già evidente discrepanza esistente, nella attuale legislazione ma ove si intenda (come si ritiene sia necessario) ampliare l'esame del problema per addivenire ad una soluzione il più possibile completa non si può non rilevare che le modifiche già esaminate soltanto in parte potrebbero avvantaggiare taluni ruoli di ufficiali e sottufficiali delle diverse forze armate in quanto per molti corpi, servizi e specialità non sono previsti o sono soltanto limitatamente richiesti periodi di comando di reparto, di imbarco o di volo.

Con le nuove modifiche verrebbe quindi ad essere aumentato il distacco già esistente tra i diversi corpi e servizi senza che, in effetti, particolari motivi di opportunità abbiano imposto una tale differenziazione.

Occorre quindi, per ristabilire un giusto equilibrio tra i predetti corpi e servizi che anche talune destinazioni di particolare impegno (anche se non rientrano tra quelle di comando di reparto, di imbarco o di volo) siano considerate utili ai fini di un aumento

del servizio effettivo e delle conseguenti agevolazioni per il riconoscimento della medaglia mauriziana.

Destinazioni del genere non possono tuttavia essere definite in sede di emanazione di norme di legge anche perché le esigenze di servizio e l'impiego del personale possono variare nel tempo e giustificare una modifica della natura ed importanza degli incarichi di cui trattasi. Occorre quindi che sia demandata alle competenti autorità amministrative la decisione delle destinazioni che potranno valere per un aumento del servizio prestato sia dagli ufficiali sia dai sottufficiali; aumenti che, per conservare le proporzioni esistenti potrà essere determinato nel 25 per cento della durata del servizio.

Si potrà quindi, in tal modo, dare un assetto organico alla materia conseguendo inoltre il già manifestato intendimento di ovviare alla situazione restrittiva oggi esistente e di riproporre la medaglia mauriziana quale giusto ed accessibile traguardo di una vita spesa al servizio della patria.

La proposta di legge si compone di due articoli il primo dei quali eleva il computo del periodo di imbarco da un quarto alla metà del totale e dispone altresì, al secondo comma, che tale beneficio viene esteso anche agli appartenenti all'esercito ed alla aeronau-

tica nonché alla guardia di finanza ed alle guardie di pubblica sicurezza che, per servizio, vengono a trovarsi nelle stesse condizioni del personale della marina militare. Una tale precisazione è apparsa necessaria specie ora che i compiti delle forze armate e dei corpi armati dello Stato tendono ad integrarsi a vicenda ed impongono altresì talune specializzazioni del tutto originali rispetto a quelle esistenti in precedenza (come ad esempio l'attività marinara della guardia di finanza).

L'articolo 2 dispone che determinate destinazioni di servizio, che non rientrano naturalmente tra quelle di comando di reparto, di imbarco e di volo, e che risultino di particolare impegno operativo, concorrano, per un quarto della durata, al raggiungimento dei dieci lustri di servizio richiesti per la medaglia mauriziana.

La norma tende soprattutto, come già rilevato, ad evitare un declassamento di quel personale che non abbia, normalmente, destinazioni di comando di reparti, di imbarco e di volo, come ad esempio degli ufficiali dei corpi tecnici e dei sottufficiali dell'esercito e dell'aeronautica e cioè in definitiva di coloro i quali non possono usufruire dei benefici fino ad oggi concessi (sia pure in maniera disuguale) ma i cui giustificati interessi non possono essere ignorati o dimenticati.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

L'articolo 4 del testo unico approvato con regio decreto 21 dicembre 1924, è modificato nel senso che il servizio trascorso da ufficiali e sottufficiali della marina militare su navi armate ed in riserva concorre, ai fini del conseguimento della medaglia mauriziana in misura della metà del periodo totale.

La norma di cui al precedente comma è estesa anche al personale delle altre forze armate, del corpo della guardia di finanza e del corpo delle guardie di pubblica sicurezza che compiono, per servizio, periodi di imbarco su navi armate od in riserva.

### ART. 2.

Agli ufficiali e sottufficiali delle forze armate, del corpo della guardia di finanza e del corpo delle guardie di pubblica sicurezza è riconosciuto utile, nella misura di un quarto, per il raggiungimento dei cinquanta anni richiesti per il conseguimento della medaglia mauriziana, il periodo di servizio prestato presso quelle destinazioni di particolare impegno operativo che saranno determinate con provvedimenti, rispettivamente, dei Ministri della difesa, delle finanze e dell'interno.

Il computo del servizio indicato al precedente comma esclude il riconoscimento, per lo stesso periodo in cui detto servizio è stato prestato, di ogni altro beneficio da aggiungere all'effettivo servizio previsto dalle vigenti disposizioni ai fini del conseguimento della medaglia mauriziana.